



**CENTRO NAZIONALE
OPERE SALESIANE
FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

STATUTO

**STATUTO
DELLA FEDERAZIONE
NAZIONALE
CNOS/FAP**

approvato
dall'Assemblea Straordinaria
dell'11 aprile 2013

Il testo è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria l'11 aprile 2013 alla presenza del dr. Carlo Federico Tuccari, Notaio in Roma.

L'Atto notarile, Repertorio n. 83002, Raccolta n. 22422, è stato registrato a Roma presso l'Agenzia delle Entrate in data 15.04.2013, serie 1T, al n. 10384.

Il presente testo è copia conforme all'originale.

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

1. È costituita la Federazione Nazionale «CNOS-FAP - CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE» con atto del 9 dicembre 1977, repertorio 216946, presso il dott. Roberto Franci - notaio in Roma - promossa dal «CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE - CNOS» Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294.
2. La Federazione può essere denominata in forma breve «CNOS-FAP».
3. La Federazione ha sede in Roma.

Art. 2 - Finalità

1. La Federazione Nazionale CNOS-FAP non ha scopo di lucro; gli eventuali utili non possono essere ripartiti nemmeno indirettamente, come pure eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. La Federazione persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale, ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della prassi educativa salesiana.
3. La Federazione persegue i suoi fini, in particolare:
 - a) promuovendo le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche e di solidarietà del lavoro umano;
 - b) corrispondendo prioritariamente alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovanili;
 - c) attivando iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale, favorendo specifici interventi rivolti a soggetti esposti al rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
 - d) sviluppando le professionalità specifiche di tutti gli operatori delle Istituzioni confederate, qualificandone i ruoli educativi, psico-pedagogici, didattici e tecnici dei formatori;
 - e) assicurandosi forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli Organismi consultivi e decisionali che hanno competenza in materie di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale.

Art. 3 - Ambiti di presenza

1. La Federazione Nazionale CNOS-FAP persegue le finalità di cui al precedente articolo attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, nonché con altri organismi nazionali e internazionali interessati ai processi formativi e alle politiche attive del lavoro.

2. La Federazione opera in coerenza con una propria Proposta Formativa, che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle attività associative, collocandosi nell'ambito:
 - a) internazionale, nazionale, regionale e locale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui essa opera;
 - b) ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali internazionali, nazionali e locali per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro;
 - c) salesiano, all'interno del progetto educativo-pastorale ispirato a Don Bosco, del Movimento Giovanile Salesiano e delle esperienze associative che ne fanno parte ed operano con una propria Proposta per qualificare i servizi formativi.

Art. 4 - Attività

1. Operativamente la Federazione Nazionale CNOS-FAP promuove, progetta, programma, coordina e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.
2. In particolare, a tutti i livelli, l'attività sociale è orientata a:
 - a) predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le proprie finalità;
 - b) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Federazione o a queste collegate;
 - c) coordinare le iniziative e le attività degli Associati e dei propri Organismi, Comitati e Settori professionali;
 - d) promuovere iniziative di visite-studio, di stages culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto nazionale, comunitario ed internazionale;
 - e) assistere le istituzioni e gli enti associati con attività di studio, di ricerche, di sperimentazioni, di documentazioni e di supporto culturale-scientifico-tecnico, convenzionandosi soprattutto con l'Università Pontificia Salesiana;
 - f) collaborare per l'elaborazione di sussidi multimediali e di altri supporti inerenti le attività degli Organismi, dei Comitati, dei Settori professionali della Federazione;
 - g) garantire efficaci servizi di promozione, di progettazione, di assistenza e di coordinamento a tutte le Istituzioni e gli Enti associati a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
 - h) collaborare con Enti e con Organismi pubblici e privati, con le forze sociali e con esperti per iniziative inerenti l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - i) aderire ad organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, che perseguono analoghe finalità;
 - j) gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale.

Art. 5 - Volontariato e Solidarietà

1. La Federazione Nazionale CNOS-FAP tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà nel mondo del lavoro:
 - a) coinvolgendo operatori, genitori, allievi ed ex allievi nella attuazione della Proposta Formativa;
 - b) attivando opportuni servizi e prestazioni per una adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti in formazione;
 - c) promuovendo opportunità formative a livello locale e regionale e intraprendendo iniziative formative a livello nazionale e internazionale per superare situazioni di emarginazione dei soggetti esposti a tali rischi.

Art. 6 - Proposta Formativa

1. La Proposta Formativa della Federazione costituisce l'elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi e dei piani associativi, nonché dei progetti formativi da realizzare a livello locale.
2. La Proposta Formativa privilegia la dimensione educativa dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale per la promozione integrale della persona umana, al cui sviluppo sono rivolte le risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative e strumentali di tutta la Federazione.
3. La Proposta Formativa, elaborata ed aggiornata dagli Organi Sociali della Federazione, diventa operativa a seguito della approvazione da parte dell'Ente Promotore CNOS e dei competenti organismi salesiani.
4. Nell'attuazione della Proposta Formativa, la Federazione mantiene costanti rapporti con gli Organismi salesiani preposti alla elaborazione e realizzazione, ai vari livelli, del Progetto Educativo-Pastorale ispirato a Don Bosco.

Art. 7 - Collegamento con l'Ente Promotore

1. La Federazione Nazionale riconosce e valorizza il ruolo dell'Ente Promotore CNOS nella propria attività associativa, assicurando le condizioni opportune perché esso possa esercitarvi la funzione di guida e di controllo atta a garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni della Congregazione Salesiana e attivando gli opportuni collegamenti tra Federazione ed Ente Promotore.
2. Per raggiungere gli scopi di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente Promotore CNOS nomina un proprio Delegato Nazionale a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione e indica i candidati eleggibili di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a).
3. Il Delegato Nazionale CNOS invierà al Presidente dell'Ente Promotore una relazione annuale sull'andamento della Federazione.

Art. 8 - Livelli operativi

1. La Federazione Nazionale CNOS-FAP opera a diversi livelli:
 - a) a livello locale, negli Enti ad essa associati e/o nei loro Centri o Sedi di Formazione Professionale;
 - b) a livello regionale, nelle Associazioni e/o Federazioni regionali ad essa associate;
 - c) a livello nazionale, attraverso i suoi Organi e altri Organismi eventualmente istituiti a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera d);
 - d) a livello internazionale, attraverso propri Organismi, costituiti nei singoli Paesi, a seguito di esplicita approvazione dell'Ente Promotore CNOS e sulla base di appositi Regolamenti.
2. A tutti i livelli, la Federazione opera in coerenza con la propria Proposta Formativa ed in ottemperanza alle deliberazioni e alle decisioni assunte dagli Organi Sociali ed in conformità ai Regolamenti interni, nonché nel rispetto delle normative vigenti presso le Pubbliche Amministrazioni in materie attinenti le aree di intervento della Federazione stessa.
3. Eventuali iniziative ed attività, di qualunque natura, esercitate dai Soci, sono gestite dagli stessi con piena autonomia amministrativa e con tutte le relative responsabilità.
4. Gli Organi Sociali della Federazione, ai vari livelli, assistono i Soci per assicurarne il coordinamento e il funzionamento in coerenza con la Proposta Formativa e sotto il profilo pedagogico-didattico, scientifico-tecnico e giuridico-amministrativo.

Art. 9 - Soci

1. Oltre ai Soci Fondatori e all'Ente Promotore CNOS, intervenuti all'Atto Costitutivo anche a titolo personale, possono essere Soci della Federazione Nazionale CNOS-FAP:
 - a) le Associazioni e/o Federazioni Regionali, promosse dalle Istituzioni Salesiane o dalla Federazione Nazionale, che attivano azioni di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale, particolarmente attraverso i Centri di Formazione Professionale;
 - b) persone fisiche qualificate nell'area dell'orientamento e della formazione professionale o in discipline con questa collegate presentate dall'Ente Promotore CNOS al Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) l'Associazione Nazionale COSPES/CNOS-CIOFS e l'Associazione Nazionale CNOS/SCUOLA;
 - d) altre Istituzioni non salesiane che operano nell'ambito della formazione professionale ispirandosi alla Proposta Formativa CNOS-FAP e regolandosi secondo il presente Statuto ed i relativi Regolamenti.

Art. 10 - Ammissione

1. I soggetti, di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo 9 possono ottenere la qualifica di Socio inoltrando richiesta scritta al Presidente Nazionale della Federazione, con le modalità specificate nei Regolamenti, di cui al successivo articolo 26.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide in merito e il Presidente Nazionale provvede a darne comunicazione agli interessati ed all'iscrizione nel Libro dei Soci.
3. L'ammissione obbliga i Soci all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni prese nelle Sedi competenti degli Organi della Federazione Nazionale.

Art. 11 - Recesso - Decadenza - Esclusione

1. Ogni socio è libero di recedere dalla Federazione, inoltrando per iscritto le dimissioni al Presidente Nazionale oppure al Delegato Regionale CNOS-FAP competente per territorio, i quali provvederanno a trasmettere la richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo Nazionale i Soci che cessano di svolgere le funzioni di rappresentanza delle Associazioni e/o Federazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 9 nonché i Soci che risultano assenti ingiustificati per quattro Assemblee Generali ordinarie consecutive.
3. L'esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità della Federazione di cui al precedente articolo 2, viene disposta con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, acquisito il parere non vincolante del Delegato Regionale CNOS-FAP competente per territorio. Costituisce causa di esclusione dei Soci di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e d), una condotta contraria all'ispirazione di cui all'articolo 2, comma 2, rilevata dagli organi di governo dei Salesiani di Don Bosco.
4. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 12 - Associazioni e Federazioni CNOS-FAP Locali e Regionali

1. Le Associazioni Locali o Regionali e le Federazioni Regionali, di cui alla lettera a) del precedente articolo 9:
 - a) sono promosse dalle Istituzioni Salesiane o dalla Federazione Nazionale;
 - b) sono costituite con atto notarile e sono rette da uno Statuto coerente con quello della Federazione Nazionale;
 - c) sono rappresentate negli Organi Sociali della Federazione Nazionale dai rispettivi Presidenti.

Articolo 13 - Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali della Federazione Nazionale:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Sindaco unico.

2. La Federazione può avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari Organismi, ai sensi di quanto indicato al successivo articolo 25.

Articolo 14 - Organizzazione territoriale

1. Il Presidente Nazionale, su proposta delle Istituzioni Salesiane trasmessa dall'Ente promotore, nomina il Delegato Regionale che rappresenta la Federazione nell'ambito della stessa Regione e vi esercita i poteri determinati all'atto della nomina o nel corso del mandato.

2. I Delegati Regionali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo delle Associazioni o Federazioni regionali; provvedono alla promozione della gestione e al coordinamento delle attività formative dei Soci e degli organismi e dei settori professionali della Federazione operanti nella Regione, assicurando alla Federazione costanti informazioni in ordine al funzionamento delle Associazioni e Federazioni regionali.

3. I Delegati regionali durano in carica fino a revoca da parte del Presidente della Federazione.

Articolo 15 - Partecipazione e diritto di voto in Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo supremo della Federazione Nazionale CNOS-FAP e hanno diritto di intervenire tutti i Soci che risultano ammessi a far parte della Federazione alla data di convocazione della medesima.

2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

3. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto:

- a) i Soci Fondatori e il Presidente dell'Ente Promotore CNOS, senza possibilità di delega;
- b) i Membri in carica o uscenti del Consiglio Direttivo Nazionale, senza possibilità di delega;
- c) il Rappresentante di ciascuno dei Soci di cui alle lettere a) e d) del precedente articolo 9, o persona dagli stessi delegata con delega scritta, se in regola col pagamento delle quote associative;

d) i Soci di cui alla lettera b) del precedente articolo 9, senza possibilità di delega;
e) i Presidenti Nazionali delle Associazioni *CNOS/SCUOLA* e *COSPES/CNOS-CIOFS*, senza possibilità di delega.

4. Nessuno può rappresentare più di due voti, oltre il proprio.

5. Su invito del Presidente Nazionale possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ovvero il Sindaco unico, i Direttori dei Centri o Sedi di Formazione Professionale associati, nonché i Responsabili nazionali degli Organismi e dei Settori Professionali della Federazione Nazionale.

Articolo 16 - Convocazione e presidenza dell'Assemblea

1. Le riunioni assembleari possono essere tenute sia presso la sede sociale che in altro luogo nel territorio della Repubblica Italiana, specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Nazionale a mezzo di avviso da inviarsi ai Soci almeno un mese prima della data fissata per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, l'ordine del giorno, l'ora sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione, che possono essere fissate nel medesimo giorno.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente Nazionale; ove anche questi sia assente, da un Socio o dal legale rappresentante di un Socio all'uopo designato dall'Assemblea.

6. Il Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da Segretario un Socio o il legale rappresentante di un Socio e, ove occorra, nomina due o più scrutatori.

7. Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 17 - Validità della costituzione della Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima, che in seconda convocazione:

a) per le modifiche delle Statuto, quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno metà dei Soci;

b) per deliberare lo scioglimento della Federazione, la nomina del o dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale, quando sono presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti dei Soci.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti validi presenti, salvo per la deliberazione di scioglimento della Federazione, di nomina dei liquidatori e di devoluzione del patrimonio sociale, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

4. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dai computi, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

5. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano, secondo decisioni dell'Assemblea.

Articolo 18 - Poteri dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) definire le scelte programmatiche ed i piani annuali e pluriennali delle iniziative internazionali, nazionali ed interregionali della Federazione;

b) deliberare sui provvedimenti necessari all'attuazione dei fini istituzionali della Federazione, della Proposta Formativa, nonché sul corretto funzionamento degli Organi Sociali e degli altri organismi della Federazione;

c) delegare al Consiglio Direttivo Nazionale specifiche competenze per l'attuazione delle delibere assembleari;

d) istituire, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, Organismi e comitati di promozione e di coordinamento per lo sviluppo dell'assetto organizzativo interno alla Federazione;

e) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, che il Presidente deve sottoporle annualmente, per conto del Consiglio Direttivo Nazionale;

f) approvare il bilancio finanziario preventivo e consuntivo annuale della Federazione, predisposto dal Direttore Amministrativo Nazionale e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale;

g) nominare, anche tra i non Soci, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente, da due Membri effettivi e da due Membri supplenti oppure il Sindaco unico effettivo ed uno supplente.

2. L'Assemblea straordinaria si costituisce, si regola e delibera nei casi e nelle modalità previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 17.

Articolo 19 - Costituzione e poteri del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dai Delegati Regionali e dal Delegato Nazionale dell'Ente CNOS.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo amministrativo della Federazione.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) elegge, con il parere favorevole dell'Ente Promotore CNOS, il Presidente Nazionale, che ne diviene membro all'atto della nomina, e il Vice Presidente Nazionale;

b) promuove la Federazione a livello territoriale, operativo ed organizzativo con indirizzi generali, direttive, norme, iniziative e programmi, in armonia con le finalità di cui all'articolo 2;

c) determina le forme, i modi ed i tempi per l'attuazione delle attività della Federazione, in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea;

d) ratifica la relazione annuale del Presidente e approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale della Federazione Nazionale, predisposto dal Direttore Amministrativo Nazionale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

e) approva e modifica i Regolamenti di organizzazione interna della Federazione, di cui al successivo articolo 26;

f) ratifica gli statuti delle Associazioni e Federazioni associate, verificandone la piena coerenza con lo Statuto Nazionale;

g) determina la misura del contributo annuale dell'Associazione;

h) adempie a ogni mandato dell'Assemblea;

i) delibera di acquistare, di vendere e di permutare beni immobili, di accettare donazioni, eredità, legati, di consentire trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni, di rinunciare ad ipoteche, anche legali, sollevando il Conservatore dei Registri immobiliari da responsabilità;

l) promuove le iniziative di aggiornamento e il programma nazionale delle attività della Federazione;

m) nomina e revoca procuratori negoziali, determinandone i poteri;

n) autorizza il Presidente Nazionale alla sottoscrizione di contratti per i quali la legge preveda la forma scritta ad substantiam;

o) nomina, con il parere favorevole dell'Ente promotore CNOS, con incarichi di durata triennale, il Direttore Nazionale dell'Offerta Formativa e il Direttore Amministrativo Nazionale, nonché eventuali altri Direttori da proporre a rami organizzativi del CNOS-FAP.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente Nazionale, determinando i limiti nella delega.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 20- Convocazione, presidenza e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque quando il Presidente le ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Nazionale, con lettera inviata a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della riunione, anche a mezzo di posta elettronica certificata ovvero di fax o telegramma.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Nazionale.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. In seno al Consiglio Direttivo Nazionale non sono ammessi voti per rappresentanza.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; la decisione sul ricorso a tali metodi deve essere adottata dal Presidente Nazionale.

7. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, deve essere redatto apposito documento, dal quale risulti con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione dei Soci consenzienti;
- d) l'indicazione dei Soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e) la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti e contrari.

8. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto deve essere redatto apposito documento, dal quale risulti con chiarezza l'argomento e il contenuto della decisione, nonché il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento deve essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, debbono trasmettere al Presidente Nazionale apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale esprimono il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni possono avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da lui nominato.

10. Il Vice Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale dell'Offerta Formativa e il Direttore Amministrativo Nazionale, nonché gli altri Direttori eventualmente preposti a rami organizzativi dal Consiglio Direttivo Nazionale, devono essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso, cui hanno diritto di intervenire con diritto di parola ma senza diritto di voto, tranne il Vice Presidente Nazionale quando vi interviene in supplenza del Presidente Nazionale esercitandovi le funzioni attribuite al supplito.

11. Su invito del Presidente Nazionale, possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 15.

Articolo 21 - Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Spetta al Presidente Nazionale:

a) rappresentare legalmente la Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, nominando e revocando avvocati e procuratori speciali, nonché avere la firma sociale della Federazione medesima;

b) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale e, in caso di urgenza, assumere iniziative e adottare decisioni di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;

d) nominare i Delegati Regionali, sentito il parere non vincolante delle Istituzioni associate nelle rispettive Regioni;

e) curare il buon andamento della Federazione e degli Organi Sociali, vigilare sulla tenuta della documentazione e dei Registri della Federazione, nonché vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e delle decisioni assunte dai competenti Organi Sociali;

f) convocare e presiedere le riunioni della Conferenza dei Direttori dei Centri di Formazione Professionale;

g) concorrere al regolare funzionamento della Federazione, in base alle delibere dell'Assemblea e alle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale, avvalendosi, ove necessario, delle indicazioni e degli apporti degli Organismi e delle Strutture della Federazione e di consulenze di esperti permanenti o occasionali;

h) promuovere le iniziative di aggiornamento e il programma nazionale delle attività della Federazione;

i) curare i rapporti formativi, organizzativi ed amministrativi con le Sedi Regionali CNOS-FAP, provvedendo, direttamente o dandone mandato ad un suo membro ovvero al Delegato Regionale, alla funzione di auditing nei confronti dei Centri delle Associazioni Locali e delle Associazioni o Federazioni Regionali;

l) sollecitare e verificare l'attuazione, in sede locale, degli indirizzi generali della Federazione;

m) predisporre la documentazione e quant'altro necessario per l'esame delle materie, su cui, a norma di Statuto, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Nazionale devono adottare decisioni.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale e può delegare, in modo stabile, al medesimo o ad altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale, parte delle sue funzioni ordinarie, nel rispetto di quanto indicato nelle norme regolamentari emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 22 - Vice Presidente Nazionale

1. Il Vice Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Il Vice Presidente Nazionale supplisce il Presidente e riceve dal medesimo deleghe specifiche o permanenti delle sue funzioni, ai sensi di quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo 21.

Articolo 23- Direttore Nazionale dell'Offerta Formativa

1. Il Direttore Nazionale dell'Offerta Formativa è nominato per un triennio dal Consiglio Direttivo Nazionale e può essere rinominato.

2. Spetta al Direttore Nazionale dell'Offerta Formativa:

a) promuovere a tutti i livelli, in coerenza con la Proposta Formativa, le azioni di formazione, di aggiornamento, di innovazione e di sperimentazione della Federazione, con particolare attenzione alla formazione ricorrente del personale;

b) convocare e presiedere il Consiglio Nazionale dei Settori Professionali della Federazione, attenendosi a quanto stabilito nell'apposito Regolamento;

c) coordinare la programmazione e l'elaborazione di studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni e informazioni, nonché promuovere iniziative di visite-studio e scambi culturali con Istituzioni nazionali ed internazionali, in accordo con gli Uffici della Sede Nazionale;

d) promuovere, in accordo con gli Uffici della Sede Nazionale, le iniziative editoriali e multimediali, curandone la socializzazione e l'opportuno aggiornamento e revisione.

Articolo 24 - Direttore Amministrativo Nazionale

1. Il Direttore Amministrativo Nazionale è nominato per un triennio dal Consiglio Direttivo Nazionale e può essere rinominato.

2. Spetta al *Direttore Amministrativo Nazionale*

a) assolvere al compito precipuo dei servizi di amministrazione e di contabilità, di competenza della Sede Nazionale o a questa collegati;

b) firmare, nell'ambito delle competenze indicate alla precedente lettera, gli ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché gli atti relativi ad impegni finanziari o a convenzioni riguardanti l'attuazione di delibere e di decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;

c) predisporre il bilancio finanziario preventivo e consuntivo annuale della Federazione;

d) provvedere ai servizi di assistenza ai Soci ed agli Organismi della Federazione in materia amministrativa, contabile, fiscale e tributaria, promuovendo eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento del personale interessato, in accordo con il Presidente Nazionale.

Articolo 25 - Conferenza dei Direttori dei Centri e altri Organismi

1. La Conferenza dei Direttori dei Centri viene convocata quando il Presidente Nazionale lo ritiene opportuno.

2. Alla Conferenza dei Direttori dei Centri partecipano i direttori dei Centri di Formazione Professionale gestiti dalle Associazioni Locali e dalle Associazioni e Federazioni Regionali, nonché il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale dell'Offerta Formativa e il Direttore Amministrativo Nazionale. Hanno inoltre diritto di parteciparvi coloro che vi fossero invitati dal Presidente Nazionale.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale per coordinare l'attività dei Centri, al fine di renderla coerente con la Proposta Formativa elaborata dalla Federazione e, quindi, con il carisma salesiano, nonché per illustrare l'attività associativa svolta nel periodo decorso dalla Conferenza precedente e quella da svolgere nel periodo successivo.

4. La Conferenza, nel corso della quale i Direttori espongono la situazione professionale e gestionale nei rispettivi Centri, formula pareri al Consiglio Direttivo Nazionale sulle iniziative da assumere per il coordinamento territoriale della Federazione e la formazione del personale, approva la relazione sulla presenza nel territorio e sull'organizzazione periferica della Federazione da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale da parte del Presidente Nazionale.

5. La Federazione può istituire Organismi, Comitati, Settori Professionali, Laboratori, propri Centri ed altre Strutture per la promozione, il supporto e la realizzazione di azioni di orientamento, di formazione, di aggiornamento, di sperimentazione e di verifica delle iniziative associative.

6. Gli Organismi e le Strutture di cui al comma precedente sono promossi dal Consiglio Direttivo Nazionale, che ne stabilisce le modalità di istituzione e di azione attraverso appositi Regolamenti o Convenzioni, di cui all'articolo 26.

7. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i Segretari dei Settori Professionali, attivati ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo.

Articolo 26 - Regolamenti e convenzioni

1. L'organizzazione interna della Federazione Nazionale, dei propri Organismi e Strutture ed i rapporti della medesima con altre Istituzioni, anche per quanto non previste dal presente Statuto, sono disciplinati da appositi Regolamenti interni o da specifiche Convenzioni.

2. I Regolamenti e le Convenzioni di cui al comma precedente, e loro modifiche, sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 27 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non Soci, ai sensi della lettera g) del precedente articolo 18.

2. I suoi Membri durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Federazione.

4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza di voti.

5. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea della Federazione.

6. Al momento della nomina l'Assemblea può deliberare di nominare, invece dell'organo collegiale, un Sindaco unico ed un Sindaco supplente. Il Sindaco esercita le funzioni di cui ai precedenti commi, con le modalità ivi previste in quanto compatibili con la composizione monocratica dell'organo. Dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Articolo 28 - Patrimonio, durata, esercizio sociale e scioglimento

1. Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi dei Soci, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e dai beni mobili ed immobili, che per qualsiasi titolo pervengano alla Federazione.

2. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese.

3. La durata della Federazione è illimitata.

4. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

5. In caso di scioglimento della Federazione, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione, attenendosi a quanto indicato all'articolo 17, comma 3.

Articolo 29 - Norme di legge

1. Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dai Regolamenti della Federazione, si fa riferimento alle norme di legge in materia.